

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

Cari soci,

ritengo importante mettervi a parte della sentenza 5934/2019 della Cassazione (credo pubblicata il 7 gennaio 2019).

Ovviamente tralascio le questioni di carattere processuale che poco mi competono e vado alla sostanza (quindi comincio da pagina 18 della sentenza).

La Corte di Cassazione prende in esame una situazione in cui la società DAGAR parte con un credito IVA (siamo nel 2002) di 146 Ml di euro.

Questo credito (immagino portato in dichiarazione per l'anno di imposta 2002) viene portato avanti nel periodo 2003 – 2009 e non ci sono verifiche fiscali.

Il credito si rivela falso (a pagina 18 la Cassazione lo dice in modo chiaro) e dice la Cassazione (pagina 19) che è falso il credito che non ha “una intrinseca configurabilità per effetto di una lecita operazione economica”¹.

Siccome il credito è stato usato in compensazione dal 2007 sorge il problema penale e sorge (pagina 19 della sentenza) sia che il credito sia stato usato in compensazione orizzontale (IVA contro altro da pagare mediante F24) o verticale (sostanziale compensazione contabile).

La corte (pagina 22) dopo un excursus normativo dice in modo chiaro che il 10 quater si applica anche alle compensazioni verticali e non solo a quelle orizzontali; la Corte dice che il 10 quater vuole attribuire rilevanza penale a comportamenti che utilizzando in modo indebito l'istituto della compensazione tributaria si concretizzano nell'omesso versamento del dovuto.

¹ Ma quindi un credito che nasce da una operazione elusiva ha una intrinseca configurabilità?

Non interessa se viene usato o meno il modello F24 ma interessa solo che viene usato un credito che non è tale (dice la Corte “ricorso proditorio a un istituto applicato nonostante l’assenza di un valido titolo” – pagina 22 in fondo).

Ecco allora il tema della detrazione IVA effettuata oltre i termini di legge (pagina 23 della sentenza) che viene intesa come una operazione di compensazione.

Questo il punto dell’elemento oggettivo.

Sul piano dell’elemento soggettivo del reato (pagina 25 della sentenza) dice la Corte che la grandezza del credito (consistenza significativa sono le parole che usa) è indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di agire diciamo “contra legem”.

A questo si aggiunge (forse come indizio) che il soggetto DAGAR ben si era guardato dal chiedere il rimborso cosa questa (pagina 23) che lo avrebbe esposto a controlli ... e con questo io dico attenzione a coloro che certificano le compensazioni e non sono convinto che il visto che andiamo a apporre come professionisti sia solo formale ...

Interessante anche il richiamo difensivo degli imputati alla documentazione ufficiale dell’Agenzia e della GDF (pagina 26 della sentenza) e la risposta che fornisce la Corte ovvero “... istruzioni interne che affrontano una pluralità di aspetti senza peraltro porsi in formale dissenso rispetto alle pronunce della Corte di legittimità ...” (perché se fossero in formale dissenso? ... sarebbero scriminanti? E quindi il collegamento tributario / penale esiste? In ogni caso viene tagliato il problema – pagina 26 in fondo – con le parole “non possono ritenersi comunque vincolanti in sede interpretativa” e siamo tutti contenti di saperlo).